



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92 DEL 28-08-20

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DEGLI ACCESSI.

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 10:00, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

FIBRAROLI TULLIO	sindaco	P
FLAVONI GIANFRANCESCO	assessore	P
CORTI ANNA	assessore	P

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 3 - Assenti n. 0 - In carica n. 3 - Totale componenti n. 3.

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;
- l'istituto dell'accesso civico generalizzato, introdotto con d.lgs. n. 97 del 2016, di modifica del d.lgs. n. 33 del 2013, attribuisce a "chiunque" il "diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (...), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis" (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013).
- dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all'art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013. Con delibera n. 1309/2016, l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) ha adottato, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico".
- al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull'accesso civico generalizzato, il Dipartimento della funzione pubblica, in raccordo con l'A.N.AC. e nell'esercizio della sua funzione generale di "coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi" (art. 27, n. 3, legge n. 93 del 1983), ha adottato la Circolare FOIA n. 2/2017.

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come novellato dal decreto legislativo 97/2016;
- la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: "linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013";
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

CONSIDERATO che lo scopo dell'accesso generalizzato è quello "di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico" e che esso debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;

ATTESO che la finalità dell'accesso documentale, infatti, è ben differente da quella dell'accesso generalizzato, consistendo infatti, nel porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari", dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso";

DATO ATTO che la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, mentre l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico";

RICHIAMATA la Delibera di consiglio comunale n. 8, del 27.03.2017, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale sull'accesso civico e sull'accesso generalizzato ed i documenti allegati (i relativi modelli di richiesta di accesso, pubblicato sul sito internet dell'Ente, da trasmettere secondo le tradizionali modalità (consegna al protocollo generale o trasmissione a mezzo posta o fax) od anche per via telematica secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale;

RILEVATO che ANAC ha disposto di effettuare un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato e che, a tal fine, ha raccomandato la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi", che le amministrazioni "è auspicabile pubblicarlo sui propri siti"; tale registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione; tale registro dovrebbe essere pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "amministrazione trasparente", "altri contenuti – accesso civico";

RITENUTO di dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016:

1- istituendo il "registro delle domande di accesso generalizzato";
2- assegnando la gestione del registro all'Area amministrativa, e che, pertanto, si specifica che tutti gli uffici dell'ente sono tenuti a collaborare con l'ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso: - copia delle domande di accesso generalizzato ricevute; - i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;

VISTE le Circolari del Ministro per la Pubblica amministrazione n. 2/2017 e n. 1/2019 "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)";

DATO ATTO che il suddetto registro sarà tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.) e recherà, quali indicazioni minime essenziali, l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e che pertanto non è necessario acquisire il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147bis e 153, comma 4, del D.lgs 267/2000;

VISTI:

- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii;
- il D.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;
- il D.lgs. n. 97/2016;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI ISTITUIRE, per le motivazioni di cui in narrativa da intendersi qui integralmente approvate, il "Registro degli accessi del Comune di Sant'Anatolia di Narco", assegnandone la gestione all'Area amministrativa e Segreteria.
2. DI APPROVARE lo schema di registro secondo il modello allegato e recherà, quali indicazioni minime essenziali, l'oggetto della domanda d'accesso, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data.
3. DI DEMANDARE al Segretario Comunale gli adempimenti relativi all'attuazione di quanto deliberato.
4. DI PRECISARE che tutti gli uffici dell'ente sono tenuti a collaborare con l'ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso:
 - copia delle domande di accesso generalizzato ricevute;
 - i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse.
5. DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce "Provvedimenti" in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di trasparenza amministrativa.
7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione della stessa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 125 del TUEL.
8. DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. del 18.08.2000 n. 267, T.U. sull'ordinamento delle leggi degli Enti Locali, vista l'urgenza di procedere a quanto deliberato,

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to FIBRAROLI TULLIO

=====
Prot. n.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 07-09-2020 al 22-09-2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. in data , ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Sant'Anatolia di Narco, li 07-09-20

F.to NAPOLEONI ANNA

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, li 07-09-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isidori Roberta

=====
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 07-09-20 al 22-09-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 28-08-20:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li

Isidori Roberta